



Guida pratica per l'internazionalizzazione delle PMI


La pianificazione fiscale

Francesca Staffieri

fstaffieri@gop.it

24 giugno 2021

Cos'è la «pianificazione fiscale»?



Tax planning – dove (e perché)?

Struttura



- Acquisto di bene / azienda vs acquisto di partecipazioni
- Sede secondaria (branch) vs società (subsidiary)
- Soggetto «opaco» o «trasparente» ai fini fiscali
- Tassazione dell'entità nello Stato di residenza fiscale / svolgimento dell'attività
- Tassazione dei flussi in uscita e in entrata
- Applicabilità del regime c.d. CFC (*controlled foreign companies*)
- Analisi e documentazione relativa ai prezzi di trasferimento (c.d. *transfer pricing*)

Fonti di finanziamento



- Capitale vs Debito
- Debito bancario vs debito obbligazionario
- Finanziatori italiani vs finanziatori esteri
- Deducibilità interessi passivi ed altri oneri connessi al finanziamento
- Incentivi fiscali legati alla capitalizzazione delle imprese

Disinvestimento



- Cessione beni o attività vs cessione di partecipazioni
- Restituzione del capitale versato e rimpatrio di utili
- Imposte indirette applicabili in relazione al disinvestimento nel Paese rilevante

Obblighi dichiarativi



- Apertura codice fiscale o partita IVA, o altra posizione richiesta dalle autorità locali
- Comunicazioni legate all'avvio di determinate attività
- DAC6
- Adempimento obblighi dichiarativi

La struttura, ovvero: come effettuo l'investimento?

«breve» checklist delle principali domande che dovrete aspettarvi dai vostri fiscalisti...

Asset deal vs Share deal

- In cosa voglio investire? Beni o complessi di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa (c.d. *asset deal*) o entità giuridiche, autonome e probabilmente già esistenti (c.d. *share deal*)?
- Si tratta di attività da iniziare, o iniziate da poco? O di un'attività con uno «storico» già rilevante?
- Devo avviare una JV con dei co-investitori? Ci sono co-investitori esteri? Se sì, si tratta di soggetti UE o non-UE?
- Ho bisogno di finanziare il mio investimento, o la mia nuova attività? Se sì, dovrò far ricorso al debito bancario?

Branch vs Subsidiary

- Come strutturo il mio investimento? Tramite una sede secondaria (*branch*) o tramite una o più società controllate (*subsidiary*)?
- Nel caso in cui si tratti di una nuova attività da avviare nel Paese estero, quali funzioni, rischi ed asset ho intenzione di attribuire alla mia nuova entità? Come devo remunerarla?
- L'attività che ho intenzione di avviare o in cui voglio investire è soggetta a particolari restrizioni regolamentari, che impongono (oltre a particolari procedure organizzative) anche determinate forme giuridiche?
- Mi aspetto un flusso di reddito costante (i.e., pagamento di dividendi o interessi o royalties o remunerazioni per servizi prestati ogni anno) o prevedo un realizzo solo in fase di disinvestimento?


Asset deal vs Share deal | Esempio n. 1 | Azienda

- Alfa S.p.A. intende acquistare da Beta S.a.s., società francese attiva nella produzione e commercializzazione di prodotti per gli sport acquatici, il ramo d'azienda relativo alla produzione di stampi
- L'azienda acquistata – per motivi principalmente lavoristici – non può essere delocalizzata
- Beta S.a.s. ha perdite fiscali pregresse


Come struttura l'investimento

Acquisto di ramo d'azienda (tramite una società controllata costituita in loco o tramite *branch*)

Separazione delle attività non-core, ed acquisto delle partecipazioni nella società che detiene il ramo d'interesse



- Tassazione della cessione d'azienda nel Paese di residenza della cedente → normalmente soggetta ad imposte in misura piena sul capital gain → possibile effetto sul prezzo
- Applicabilità di imposte indirette (simili all'imposta di registro o di bollo)
- Posizioni fiscali soggettive correlate all'azienda e trasferibili in sede di cessione
- Responsabilità solidale del cessionario (Alfa Newco) per debiti fiscali della società cedente
- *Regime di tassazione di Alfa Newco, adempimenti, applicazione di ritenute*



- Carve out → costo fiscale eventuale a carico del cedente
- Applicabilità di imposte indirette (simili all'imposta di registro o di bollo) o Tobin Tax
- Subentro nella posizione fiscale della società acquistata
- *Regime di tassazione di Alfa Newco, adempimenti, applicazione di ritenute*



Asset deal vs Share deal | Esempio n. 2 | Immobiliare

- Alfa S.p.A. intende acquistare da Beta GmbH, società di costruzioni tedesca, un complesso immobiliare sito in Germania
- L'immobile è un immobile finito, a destinazione prevalentemente residenziale, ed è l'unico immobile della Beta GmbH
- I soci di Beta GmbH potrebbero avere un interesse a mantenere una partecipazione minoritaria in Beta GmbH

Come strutturare l'investimento?

Acquisto diretto dell'immobile (tramite una società controllata costituita in loco o tramite *branch*)

Acquisto delle partecipazioni nella società che detiene l'immobile




Qualche esempio | Branch vs Subsidiary

- Alfa S.p.A. intende avviare un'attività di commercializzazione dei propri prodotti in alcuni Stati membri dell'Unione Europea
- Alfa S.p.A. ha stabilimenti produttivi IP e know-how in Italia
- Alfa S.p.A. fornisce anche servizi post-vendita ai propri clienti relativamente ai prodotti acquistati


Come strutturo l'attività all'estero?

Costituzione di una branch ed individuazione di una stabile organizzazione (concetto rilevante ai fini fiscali)



- Regime di responsabilità
- Fabbisogno finanziario
- Autonomia decisionale e gestionale
- Analisi preventiva sulle attività che saranno svolte dalla branch, sui poteri delle persone che agiranno per conto della Alfa S.p.A., sui rischi economici e finanziari che rimarranno in capo alla *branch* e sugli asset allocati alla *branch* stessa
- Individuazione del presupposto impositivo nello Stato estero (stabile organizzazione) e *dichiarazione* di una presenza stabile (personale o materiale)
- Corretta determinazione dell'imponibile fiscale (costo, profitto, margine)
- Obblighi contributivi e di sostituto d'imposta
- Regime fiscale della stabile organizzazione ed applicabilità di ritenute o *branch profit tax* sui profitti distribuiti
- Opportunità di optare per il regime c.d. di *branch exemption* ai fini del diritto tributario italiano


Costituzione di una società controllata (*subsidiary*)



- Regime di responsabilità
- Fabbisogno finanziario
- **Effettiva gestione nel Paese di residenza, autonomia gestionale e decisionale**, analisi delle attività che saranno svolte dalla controllata estera e del potere di controllo ed intervento da parte della casa madre italiana
- Analisi del regime di tassazione della società estera (costituzione, esercizio attività, disinvestimento; agevolazioni collegate ad una presenza in loco? Regime delle perdite fiscali? Tassazione del disinvestimento? Tassazione di eventuali operazioni straordinarie?)
- Obblighi contributivi e di sostituto d'imposta
- Applicabilità di ritenute sui dividendi distribuiti, ovvero sugli altri flussi di reddito scambiati tra le due entità giuridiche


Le fonti di finanziamento

- Avviare un'impresa all'estero, così come acquisire una partecipazione o un bene da un soggetto già esistente, o entrare a far parte di una JV, rappresentano operazioni che implicano esborsi finanziari talvolta notevoli
- I fondi necessari possono derivare da fonti proprie (aumenti di capitale o prestiti soci) o possono essere reperiti sul mercato bancario o obbligazionario
- Il coinvolgimento di istituzioni finanziarie può portare ad alcune limitazioni – talvolta imposizioni - «strutturali», relative principalmente all'esigenza di posizionare il debito ad un livello che sia il più prossimo possibile alla proprietà dell'asset / azienda, ad esigenze di speditezza nell'eventuale escussione delle garanzie, ed alla stabilità del sistema Paese → la struttura è soggetta anche al vaglio delle banche (o dei finanziatori che comunque intervengano nel processo di *funding*)
- Il livello di imposizione complessivo di un investimento all'estero deve essere verificato tenendo in considerazione anche la struttura finanziaria ed il relativo costo (es. deduzione degli interessi e delle altre spese finanziarie al livello del prestatore, costi fiscali connessi al finanziamento ed alle garanzie, eventuali ritenute sugli interessi – sia sui finanziamenti infragruppo che sui finanziamenti di terzi)




Acquisizione finanziata con mezzi propri

Principali aspetti da considerare



- pagamento di dividendi → normalmente non deducibile in capo al soggetto pagatore e tassabile limitatamente al 5% in capo al soggetto percipiente; tuttavia può essere soggetto a limiti di carattere societario e bilancistico, nonché (se è presente anche debito bancario) contrattuale
- pagamento di interessi → normalmente deducibile in capo al soggetto pagatore (con limiti derivanti dall'applicazione di norme specifiche, che possono variare di Paese in Paese) e tassabile in capo al soggetto percipiente; può essere soggetto a limiti contrattuali, nel caso in cui il prestito soci «conviva» con il debito bancario
- regime delle ritenute in uscita → variano in relazione ad ogni singolo Paese; in ambito UE, tuttavia, sia i dividendi che gli interessi possono beneficiare di alcune esenzioni specifiche a determinate condizioni (ai sensi delle Direttive c.d. «Interessi e Royalties» e «Madre-Figlia»)

Acquisizione finanziata con debito bancario




Principali aspetti da considerare

- Interessi sul debito bancario
 - verifica della deducibilità degli stessi in capo al soggetto pagatore
 - applicabilità (o meno) di ritenute a seconda della residenza del soggetto finanziatore
- Eventuale subordinazione dei finanziamenti soci al prestito bancario
- Garanzie richieste dalla banca finanziatrice – costo fiscale da determinare in funzione delle singole garanzie richieste (es. pegno quote, pegno azioni, cessione di crediti, privilegio speciale, pegno IP, ipoteca su immobili, ecc.)

N.B. - i finanziamenti a medio e lungo termine stipulati in Italia ed erogati da banche o altri soggetti abilitati all'esercizio dell'attività bancaria nei confronti del pubblico possono beneficiare di una tassazione agevolata, applicabile su opzione delle parti (da esprimere nel relativo contratto di finanziamento)

→ verifica circa la possibilità e la convenienza nell'applicare l'imposta sostitutiva sui finanziamenti a ML termine

Acquisizione finanziata con prestito obbligazionario



Principali aspetti da considerare



- Interessi sul debito obbligazionario
 - verifica della deducibilità degli stessi in capo al soggetto pagatore
 - applicabilità (o meno) di ritenute a seconda della residenza del soggetto finanziatore
 - eventuale subordinazione dei finanziamenti soci al prestito bancario
- Garanzie richieste dagli obbligazionisti – costo fiscale da determinare in funzione delle singole garanzie richieste (es. pegno quote, pegno azioni, cessione di crediti, privilegio speciale, pegno IP, ipoteca su immobili, ecc.)

N.B. – le obbligazioni riservate ad investitori c.d. qualificati (ai sensi del TUF), oltre a quelle quotate o negoziate in determinati mercati e a quelle emesse da società quotate, beneficiano di un regime speciale per quel che riguarda l'applicazione di ritenute ed imposte sostitutive, e possono beneficiare dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a ML termine

Applicabilità di esenzioni in ambito UE

Qualche spunto

- I flussi di reddito in uscita da un Paese sono normalmente soggetti a ritenuta
- La ritenuta può essere minimizzata laddove torni applicabile un trattato contro le doppie imposizioni, o specifiche norme di esenzione a livello domestico o sovranazionale (es. UE)
- In ambito UE sia i dividendi che gli interessi pagati da società residenti in uno Stato Membro ad associate residenti in altri Stati Membri (a determinate condizioni) beneficiano di esenzione da ritenuta (ai sensi delle Direttive c.d. «Interessi e Royalties» e «Madre-Figlia»)
- Post Brexit, UK non è più uno Stato Membro UE → non sono più applicabili le norme agevolative che presuppongono la residenza fiscale dell'una o dell'altra società all'interno dell'UE



Cosa succede ai flussi di reddito scambiati tra Alfa UK ed Alfa S.p.A.?

Le modalità di disinvestimento (c.d. exit strategy)

- Anche in sede di «exit» sarà opportuno pianificare le modalità con cui si intende disinvestire
- La tassazione della cessione di un bene o di un'azienda, rispetto al trasferimento di una partecipazione, varia in modo anche sostanziale (anche a seconda dei Paesi considerati e dei beni che compongono il patrimonio dell'azienda o della società trasferita)
- Il regime fiscale può essere ulteriormente influenzato dall'applicabilità di trattati contro le doppie imposizioni, dal valore effettivo dell'investimento, dall'applicabilità di agevolazioni fiscali (in Italia o nel Paese di localizzazione dell'investimento), dalla presenza o meno di debito ad ogni livello della catena, e... dalla struttura che si è deciso di implementare dall'inizio! Ad esempio, la cessione di una stabile organizzazione sarà tassata in modo diverso rispetto alla cessione di una controllata
- Prevedere sin dalle fasi iniziali l'una o l'altra modalità di uscita, e stimare il carico fiscale associato alle diverse strutture ipotizzate, costituisce un'attività prodromica ma necessaria, rientrante – anch'essa – nell'ambito della legittima pianificazione fiscale

Grazie per l'attenzione



Il presente documento è stato elaborato da Gianni & Origoni e reso disponibile a mero scopo informativo. Il presente documento è aggiornato alla data indicata sulla prima pagina. Le informazioni contenute nel presente documento, di cui non si garantisce la completezza, non costituiscono né un parere legale, né un esame esaustivo della materia, né possono sostituirsi a un parere rilasciato su specifiche questioni concrete.

Gianni & Origoni non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo improprio del presente documento o del suo contenuto o comunque connessi al suo utilizzo. Il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o pubblicato in tutto o in parte, per qualsiasi scopo, senza l'espressa autorizzazione da parte di Gianni & Origoni. Per qualsiasi ulteriore chiarimento si prega di contattare Gianni & Origoni.